

**Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.**

**Art. 58**

*(Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica) (2)(5)*

**1.** Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.

**2.** I Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo 42/2004.

**2 bis.** Sino all'adeguamento del regolamento regionale di cui al comma 1 al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, così come modificata dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164), nei termini di cui all'articolo 13, comma 2, del predetto decreto, trovano applicazione le più ampliative disposizioni di cui:

**a)** al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

**b)** alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017.

(6)

**2 ter.** I rinvii alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni), si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017.

(7)

Note:

**1** Il comma 4 del presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale 5/2007 sul B.U.R.

**2** Articolo sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 12/2008

**3** Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (Gazzetta Ufficiale 24/3/2010, n. 12, 1a Serie Speciale), l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo, come sostituito dall'art. 2, c. 13, L.R. 12/2008.

**4** Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 101 dd. 10 marzo 2010, depositata il 17 marzo 2010 (Gazzetta Ufficiale 24/3/2010, n. 12, 1a Serie Speciale), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo, come sostituito dall'art. 2, c. 13, L.R. 12/2008, limitatamente alle parole <<a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica>>.

**5** Articolo sostituito da art. 66, comma 3, L. R. 17/2010

**6** Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 29/2017

**7** Comma 2 ter aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 29/2017